



PATTO D'INTEGRITÀ

tra l'Università degli Studi di Milano e l'Operatore economico

Dati dell'Operatore economico

Denominazione e forma giuridica _____

sede legale in _____

via _____ n. _____

codice fiscale/partita IVA _____

rappresentata da _____

in qualità di _____

con riferimento alla seguente procedura di gara per lavori, fornitura o servizio o alla seguente domanda di iscrizione all'albo o all'elenco di Operatori economici dell'Ateneo

Procedura di gara per lavori, fornitura o servizio:

Domanda di iscrizione in albo o elenco di Operatori economici:

si stipula il seguente Patto di integrità, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano nella seduta 31 marzo 2026

Articolo 1 - Finalità

- 1.1 Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Università.
- 1.2 Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l'Università e l'Operatore economico partecipante alla procedura di gara (o richiedente l'iscrizione in albo o elenco di Operatori economici) ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
- 1.3 Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio - sia direttamente che indirettamente tramite intermediari - al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
- 1.4 L'espresa accettazione del Patto di integrità costituisce condizione essenziale di ammissione alla procedura di gara (o per l'iscrizione in albo o elenco di Operatori economici) indicata in premessa.



- 1.5 Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante, deve essere presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara (o per l'iscrizione in albo o elenco di Operatori economici) e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto.

Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti o raggruppamenti temporanei di concorrenti, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante degli stessi. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, il presente Patto è sottoscritto da parte di tutti gli Operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

- 1.6 La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Qualora l'Operatore economico non ottemperi a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di gara (o per l'iscrizione in albo o elenco di Operatori economici).

Articolo 2 - Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente Patto d'integrità si applica alle procedure di gara per lavori, fornitura o servizio, sia sopra sia sotto soglia (incluse le procedure negoziate ex art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), d.lgs. n. 36/2023) e alle procedure per le iscrizioni in albo o elenco di Operatori economici dell'Ateneo. Sono esclusi gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 36/2023, in quanto non costituenti procedure di gara.
- 2.2 Il Patto di integrità regola i comportamenti degli Operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure indette dall'Università, a cui gli Operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato.
- 2.3 Il Patto di integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Università impiegato nell'ambito delle procedure, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.
- 2.4 L'Operatore economico e l'Università sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 - Obblighi dell'Operatore economico

- 3.1 Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di integrità, l'Operatore economico si impegna:
- a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;



- a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e a informare l'Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, distorsione o indebita pressione relativo alle fasi di gara o di esecuzione del contratto, nonché di qualsiasi tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti da parte di dipendenti o collaboratori dell'Università o di chiunque possa influenzarne le decisioni relative all'affidamento della procedura in oggetto o sua esecuzione;
 - a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura in oggetto per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
 - ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
 - a segnalare, sin da subito e in ogni fase del rapporto con l'Università, qualsiasi situazione di conflitto di interessi, inclusa l'eventuale esistenza di rapporti di parentela o di familiarità con soggetti in servizio presso l'Università che abbiano partecipato alla definizione della procedura;
 - a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura in oggetto.
- 3.2 Gli obblighi di cui al precedente comma 3.1, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Università ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola 3.1 sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.
- 3.3 L'Operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Università, nell'ampia accezione così come definita dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Articolo 4 - Obblighi dell'Università

- 4.1 L'Università si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti dei propri soggetti - a vario titolo intervenuti nella procedura in oggetto e nell'esecuzione del contratto - in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione di prescrizioni comportamentali stabilite dall'Università, ed inerenti all'ambito del presente Patto di integrità, nella propria regolamentazione.
- 4.2 Qualora l'Università riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione alla procedura in oggetto e alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5 - Sanzioni

- 5.1 L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico anche di uno solo degli obblighi indicati all'art. 3 del presente Patto, che avverrà all'esito di un contraddittorio con l'Operatore medesimo, potrà comportare l'applicazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge:



1. esclusione dalla procedura di gara o la revoca della aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
2. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedentemente alla stipula del contratto;
3. risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Università di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
4. responsabilità per danno arrecato all'Università (anche di immagine) nella misura del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. esclusione del concorrente dalle procedure di gara indette dall'Università per una durata di tre anni;
6. cancellazione dall'albo/elenco Operatori economici per una durata di tre anni.

Articolo 6 - Efficacia del Patto di integrità

6.1 Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura in oggetto fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

Articolo 7 - Foro competente

7.1 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'Università e l'Operatore economico e tra gli stessi Operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Per l'Università degli Studi di Milano

Il Direttore Generale *pro tempore*

Il presente Patto, conforme al modello approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2026 si intende recepito e accettato per la parte pubblica per effetto della determina DG del 17.04.2026 registrata al n. progr. 0015652/26 in data 20.04.2026.

L'Operatore economico

Milano, _____